



# Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

## D.L. 50/2017 / A.C. 4444

Dossier n° 160 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

10 maggio 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4444
D.L.	50/2017
Titolo:	Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	67
Date:	
emanazione:	24 aprile 2017
pubblicazione in G.U.:	24 aprile 2017
presentazione:	24 aprile 2017
assegnazione:	24 aprile 2017
scadenza:	23 giugno 2017
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	Assegnato alla V Commissione Bilancio in sede referente

### Contenuto

Il testo del decreto-legge è suddiviso in **4 titoli**, comprendenti **67 articoli**.

Il **titolo I** (Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica) comprende gli **articoli da 1 a 13** ed è suddiviso in 3 capi.

Il **capo I** (Disposizioni in materia di entrate) comprende gli **articoli da 1 a 9**; l'**articolo 1** estende l'ambito applicativo dello *split payment*, ovvero del meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, introdotto dalla legge di stabilità 2015, a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT; un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze individuerà i soggetti destinatari di tale estensione; l'**articolo 2** modifica l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve avvenire ora con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto; l'**articolo 3** riduce il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA e rende obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione; l'**articolo 4** modifica il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, al fine di consentire l'opzione per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti da tali locazioni; l'**articolo 5** prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di variare la tassazione sui tabacchi ed assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni di euro dal 2018; l'**articolo 6** incrementa la misura della tassazione su alcune tipologie di giochi, in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite; l'**articolo 7** modifica la disciplina dell'ACE (aiuto alla crescita economica) allo scopo di abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nazionale, utile alla determinazione dell'ACE stesso; l'**articolo 8** estende i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione; l'**articolo 9** interviene sulla clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica, rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi.

Il **capo II** (Disposizioni in materia di giustizia tributaria) comprende: l'**articolo 10**, che estende l'ambito operativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro e dispone che anche i rappresentanti dell'agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano solo in caso di dolo; l'**articolo 11**, il quale consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie nelle quali è parte l'Agenzia delle Entrate, escludendo il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora.

Il **capo III** (Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica) comprende gli **articoli 12 e 13**; l'**articolo 12** prevede la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno; l'**articolo 13** dispone la riduzione, per il 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per un totale di 460 milioni di euro.

Il **titolo II** (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) ricomprende gli **articoli da 14 a 40**. L'**articolo 14** novella la legge di bilancio 2017 ([legge n. 232/2016](#)) relativamente al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC); l'**articolo 15** dispone un contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari; l'**articolo 16** ripartisce tra le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario l'ammontare dell'ulteriore riduzione della spesa corrente che grava su tali enti per il 2017 e per gli anni seguenti, rispetto a quanto già operato nel 2016; l'**articolo 17** dispone che il contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane per la viabilità e l'edilizia scolastica, previsto dalla normativa vigente, sia ripartito secondo gli importi contenuti nella Tabella 3 allegata al decreto-legge; l'**articolo 18** estende al 2017 alcune misure, operanti in deroga alla disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari, al fine di favorire l'approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Città metropolitane; l'**articolo 19** per gli enti dichiarati in dissesto e con i termini della deliberazione di bilancio sospesi prevede una differente scadenza per l'invio della certificazione dei risultati conseguiti in merito al rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio; l'**articolo 20** autorizza due contributi in favore delle province delle Regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse e alla manutenzione della rete viaria; l'**articolo 21** incrementa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 le risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i Comuni che danno luogo alla fusione o alla fusione per incorporazione; l'**articolo 22** reca disposizioni in materia di personale dei Comuni, autorizzando, in deroga alla normativa vigente, la facoltà di assumere personale a tempo determinato a carattere stagionale e rimodulando le attuali limitazioni al *turn over*; consente, inoltre, in deroga alla normativa vigente, la remunerazione degli incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive regionali e locali, se l'ambito territoriale è diverso da quello presso il quale l'interessato svolge la carica elettiva; introduce una deroga al divieto posto in capo alle Province delle Regioni a statuto ordinario di assumere personale a tempo indeterminato, consentendo la copertura delle posizioni dirigenziali di professionalità tecnica per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di tali enti; prevede, infine, la possibilità per gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi professionali attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di nove mesi, e la possibilità di rinnovare per una sola volta gli incarichi di direttore dei medesimi istituti o luoghi della cultura; l'**articolo 23** dispone il consolidamento dal 2017 dei trasferimenti erariali alle province delle Regioni Sardegna e Sicilia; l'**articolo 24** novella la citata legge di bilancio 2017, disponendo che dal 2017 la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* approvi metodologie per la determinazione dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard* delle Regioni a statuto ordinario; interviene, inoltre, sopprimendo parti dell'[articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014](#) e dell'articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016 ([legge n. 208/2015](#)), sulle modalità di ripartizione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome, da stabilirsi con intesa della Conferenza Stato-Regioni, in assenza della quale si procederà con un DPCM; l'**articolo 25** attribuisce quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese alle Regioni, alle Province e alle Città metropolitane; l'**articolo 26**, in relazione ai bilanci degli enti territoriali, modifica il prospetto di verifica del pareggio di bilancio; l'**articolo 27** ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale; reca, inoltre, disposizioni per il rinnovo del materiale rotabile ed interviene nel settore dei servizi di linea interregionali; l'**articolo 28** modifica le modalità con le quali si prevede il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle Regioni, modificando parte del comma 680 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità 2016; l'**articolo 29** riguarda i flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche e prevede che l'AIFA si avvalga dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche indicati e trasmessi dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio; l'**articolo 30** è di portata meramente interpretativa e riguarda i farmaci ad innovatività condizionata, per i quali non è previsto l'accesso ai Fondi per il concorso al rimborso alle Regioni; l'**articolo 31**, recependo quanto stabilito dall'intesa Stato-Regioni del 23 febbraio 2017, in materia di edilizia sanitaria, introduce una deroga temporanea alle regole di contabilizzazione; l'**articolo 32** disciplina il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti od essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno; l'**articolo 33** inserisce nella legge di bilancio 2017 il comma 495-*bis*, al fine di derogare per il 2017 alle modalità di attribuzione e ripartizione degli spazi finanziari, allo scopo di favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro; l'**articolo 34** reca disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e in particolare modifica la norma di deroga che per il 2016 esclude il computo di alcuni impegni contabili, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio; l'**articolo 35** prevede che l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione possa svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall'ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione; l'**articolo 36** interviene sulle disposizioni che disciplinano il raggiungimento del

riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché i debiti fuori bilancio; l'**articolo 37** novella l'articolo 1, comma 467, della legge di bilancio 2017, prevedendo la possibilità di conservare le risorse nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 relative alle opere per le quali già risulta avviata la procedura di scelta del contraente; l'**articolo 38** modifica la tempistica per l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa ad erogazione a favore dell'INPS, prevedendo che i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengano sulla base del fabbisogno di cassa effettivo, presentato annualmente dall'ente; modifica, inoltre, la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS; amplia, infine, la possibilità di rimodulare la percentuale delle risorse degli enti di previdenza da destinarsi alla sottoscrizione di fondi immobiliari anche al fondo di fondi gestito dall'Invimit SGR S.p.A.; l'**articolo 39** prevede che per gli anni dal 2017 al 2020 una quota del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale sia riconosciuta alla Regione a condizione che questa entro il 30 giugno di ciascun anno abbia erogato le risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle Province e alle Città metropolitane; infine, l'**articolo 40** è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle Città metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Il **titolo III** (Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate) comprende gli **articoli da 41 a 46**; l'**articolo 41** stanziava un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 per gli interventi qui previsti ed istituisce un Fondo per l'accelerazione delle attività di ricostruzione; l'**articolo 42** incrementa per gli anni dal 2017 al 2019 il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; l'**articolo 43** contiene alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016; l'**articolo 44** proroga fino al 31 dicembre 2019 il periodo entro il quale le imprese localizzate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici possano beneficiare, se effettuano investimenti, del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi; l'**articolo 45** autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI per il 2016 e per il triennio 2017-2019; l'**articolo 46** istituisce e disciplina una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo colpiti dagli eventi sismici susseguitisi a partire dall'agosto 2016.

Il **titolo IV** (Misure urgenti per rilancio economico e sociale) è suddiviso in **4 capi** che comprendono gli **articoli da 47 a 67**;

il **capo I** (Misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture) è costituito dagli **articoli da 47 a 52**; l'**articolo 47** contiene varie disposizioni in materia ferroviaria; esso individua - sulla base di una prevista intesa tra le Regioni ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. quale soggetto unico responsabile per gli interventi di adeguamento delle linee regionali agli *standard* di sicurezza e tecnologici previsti per la rete ferroviaria nazionale; si prevede, inoltre, il completamento del Programma Grandi Stazioni e la continuità operativa della società Ferrovie del Sud Est; l'**articolo 48** reca misure per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale; l'**articolo 49** prevede lo sviluppo di sinergie tra ANAS S.p.A. e Ferrovie dello Stato (FS): le azioni della prima confluiranno nella seconda, mediante aumento di capitale; l'**articolo 50** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., al fine di favorire gli investimenti nel settore dei trasporti; l'**articolo 51** autorizza ENAV a destinare risorse alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile; l'**articolo 52** interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche, integrando la norma del comma 640 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale, da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Il **capo II** (Misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti) comprende gli **articoli da 53 a 60**; l'**articolo 53**, pur non indicandolo nella rubrica, è un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 179, lettera *d*), della [legge n. 232/2016](#) (legge di bilancio 2017) e definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolare condizioni (cd APE sociale), nonché della applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti "lavoratori precoci"; prevede, inoltre, la possibilità di cessione dei finanziamenti garantiti dal Fondo costituito per l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE); l'**articolo 54** modifica la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); l'**articolo 55** modifica la disciplina sugli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile; l'**articolo 56** modifica la disciplina del cd *patent box*, ovvero il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali, tra i quali marchi e brevetti, escludendo i marchi dal novero dei beni agevolabili ed includendo i redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà; l'**articolo 57** estende alle PMI costituite sotto forma di S.r.l. le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dal [decreto-legge n. 179/2012](#) per le *startup* innovative costituite sotto forma di S.r.l.; l'**articolo 58** disciplina il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI (imposta sul reddito d'impresa) in caso di fuoriuscita dal regime; l'**articolo 59** adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di

trasferimento (*transfer pricing*) alle indicazioni emerse in sede OCSE-Progetto BEPS (*Base Emersion and Profit Shifting*), per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere; l'**articolo 60** reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (OICR, Organismo di investimento collettivo del risparmio), da parte di dipendenti, *manager* o gestori delle medesime entità.

Il **capo III** (Investimenti per eventi sportivi) comprende gli **articoli da 61 a 63**; l'**articolo 61** prevede una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021; l'**articolo 62** interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014 ([legge n. 147/2013](#)); l'**articolo 63** prevede la concessione a favore di *Ryder Cup Europe LLP* della garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto *Ryder Cup 2022* relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato.

Il **capo IV** (Disposizioni in materia di servizi) comprende i rimanenti **articoli da 64 a 67**; l'**articolo 64** autorizza le istituzioni scolastiche ed educative statali - nelle Regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip - a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura; l'**articolo 65** prevede che, a decorrere dal 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si debba provvedere esclusivamente con i criteri di determinazione del contributo annuale che sono già previsti per i soggetti operanti negli altri settori sottoposti alla vigilanza di tale Autorità; l'**articolo 66** reca il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), nonché la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento; prevede, inoltre, la destinazione degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento al miglioramento dei saldi, al fine di raggiungere gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF 2017; infine, l'**articolo 67** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge di conversione, presentato in prima lettura alla Camera, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione introduttiva si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, come invece statuito dall'articolo 9 del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008](#).

## Collegamento con lavori legislativi in corso

L'**articolo 11** consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie nelle quali è parte l'Agenzia delle Entrate; si segnala che è attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera una proposta di legge (A.C. [3734](#)) che delega il Governo a una complessiva riforma della giustizia tributaria e che, in particolare, delega il Governo a prevedere la possibile nomina di giudici ausiliari di Cassazione, per procedere alla definizione del contenzioso pendente.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge, che si compone di 67 articoli, suddivisi in 4 titoli, a loro volta ripartiti in capi, presenta un contenuto ampio e complesso, come fisiologicamente accade per i provvedimenti che integrano la manovra finanziaria. Le disposizioni contenute nel decreto incidono infatti su numerosi ed eterogenei ambiti normativi, con misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi i diversi settori della competitività e dello sviluppo economico e sociale, nonché della stabilizzazione finanziaria dal lato delle entrate e dei risparmi di spesa (titoli I e IV recanti, rispettivamente disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica e misure urgenti per rilancio economico e sociale); i titoli II e III recano poi, rispettivamente, disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e interventi in favore delle zone terremotate: del complesso di tali misure v'è menzione sia nel titolo sia nel preambolo del decreto-legge.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

### *Incidenza su fonti subordinate*

L'**articolo 6**, ai **commi 3** e **4**, incide in via non testuale sul decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 12 ottobre 2011, a sua volta modificato in via non testuale dall'[articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001).

### *Modifiche non testuali*

Il decreto-legge, nel modificare – in qualche caso profondamente – il quadro normativo vigente, interviene su di esso mediante modifiche testuali, e, in molti casi, incidendovi in assenza dei necessari coordinamenti. In particolare, molte delle disposizioni del testo integrano in via non testuale i contenuti di vigenti fonti normative. Si vedano, a titolo meramente esemplificativo, gli articoli:

- **5**, comma 1, in materia di accise sui tabacchi;
- **6**, che interviene sulla disciplina del prelievo fiscale in materia di giochi;
- **17**, comma 1, che modifica in via non testuale l'ammontare del contributo in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;
- **32**, comma 1, che trasferisce al Ministero della salute le competenze in materia sanitaria per gli stranieri senza intervenire sul [decreto legislativo n. 286 del 1998](#);
- **62**, che interviene in via non testuale sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dai commi 304 e 305 della legge di stabilità 2014 ([legge n. 147/2013](#)).

Altre disposizioni recano invece interventi normativi organici che non risultano collocati in un adeguato contesto normativo. Si vedano, in particolare, gli articoli:

- **4**, che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi;
- **11**, che reca un'articolata disciplina in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie;
- **48**, che reca misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale;
- **54**, che modifica la normativa vigente sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- **60**, che interviene organicamente in tema di proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori;
- **65**, che interviene sulle spese di funzionamento dell'Autorità nazionale di regolazione del settore postale.

### *Modifica di norme di recente approvazione*

L'**articolo 43**, **commi 2** e **4** e l'**articolo 44** novellano in più punti il [decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni - meno di venti giorni prima dell'entrata in vigore del decreto-legge all'esame - dalla [legge 7 aprile 2017, n. 45](#). Si tratta quindi di interventi su disposizioni di recentissima approvazione, circostanza che – a giudizio del Comitato – integra una modalità di produzione normativa che confligge con le esigenze di certezza e di stabilità della legislazione.

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

### *Disposizioni in deroga*

Talune disposizioni appaiono formulate in deroga alle disposizioni vigenti: deroghe generiche alla legislazione vigente sono presenti, a titolo esemplificativo, nell'**articolo 22**, **comma 6**, primo periodo, e nell'**articolo 49**, **comma 11**.

Presenta un impianto sostanzialmente derogatorio dell'ordinamento l'**articolo 61**, che, al fine di assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021, prevede due commissari, dotati di ampi poteri: il **comma 1** prevede la nomina di un commissario chiamato a provvedere al piano degli interventi necessari; il **comma 13** nomina *ex lege* il presidente *pro tempore* della società ANAS "commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società". Con riguardo a tali figure e ai loro compiti e poteri, si segnala quanto segue:

- il **comma 1** demanda la nomina del commissario ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo. Trattandosi di una figura – *per la cui nomina peraltro non vengono individuati criteri, requisiti di professionalità o casi di incompatibilità* – assimilabile a quella di un commissario straordinario, *andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in coerenza con quanto disposto in via generale dall'[articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988](#)*, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, *almeno, di esplicitare la deroga alla citata previsione della legge n. 400;*

- il **comma 3** (e il **comma 16**, che lo richiama), là dove prevede termini dimezzati e la possibilità che la conferenza di servizi si svolga, "se del caso", in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale, deroga implicitamente agli articoli 14, 14-*bis* e 14-*ter* della [legge n. 241 del 1990](#), recentemente oggetto di revisione ad opera del [decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127](#);
- i **commi 5 e 18** attribuiscono ai due commissari ampi poteri sostitutivi "per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti [...], anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata", in deroga implicita alle norme sull'esercizio del potere sostitutivo ([articolo 120, secondo comma della Costituzione](#), [articolo 8 della legge n. 131 del 2003](#));
- il **comma 20** dispone che "Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro", *incidendo così legislativamente su atti di natura negoziale*;
- il **comma 24** autorizza l'ANAS e le stazioni appaltanti di cui al comma 8 a "procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive". La pubblicazione dell'avviso di occupazione temporanea e d'urgenza nell'albo e nel sito internet del comune ove si trova l'immobile "ha valore di avvenuta notifica" in caso di irreperibilità del proprietario;
- il **comma 26** deroga al nuovo codice degli appalti, di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), prevedendo una garanzia aggiuntiva rispetto a quella ivi prevista.

Sotto il profilo della formulazione del testo, si segnala, sempre con riguardo all'articolo 61, che:

- al **comma 1, lettera d)**, gli ultimi due periodi, riguardanti la non spettanza di emolumenti al commissario, dovrebbero costituire un comma a parte, visto che le lettere in cui si articola il comma riguardano gli obiettivi del piano di interventi;
- al **comma 9**, *andrebbe valutata l'opportunità di individuare univocamente il termine dell'incarico commissariale*, visto che le opere previste nel piano che risultano "non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi" possono essere consegnate anche oltre il termine del 31 dicembre 2019 (comma 6, secondo periodo);
- il **comma 25** dispone che "Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti", senza quindi chiarire il soggetto che le acquisirà o le modalità per la sua scelta.

### *Adempimenti*

L'**articolo 4, comma 6** affida l'attuazione delle disposizioni dallo stesso recate, in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in luogo che ad una fonte secondaria del diritto.

L'**articolo 27**, che reca un complesso di misure sul trasporto pubblico locale, delinea una procedura molto articolata ai fini del riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, che dovrebbe essere semplificata mediante la riduzione del numero degli adempimenti previsti ed il loro accorpamento. In particolare, l'articolo in oggetto:

- prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo sia effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) (**comma 2**);
- introduce una normativa transitoria da applicare nelle more dell'emanazione del decreto in questione, che prevede che il riparto, a titolo di anticipazione delle risorse del fondo, sia effettuato entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto ministeriale (**comma 4**);
- dispone l'adozione di un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), con cui definire i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale (**comma 6**);
- integra ulteriormente la disciplina transitoria stabilendo che il "[decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018." (**comma 8**).

L'**articolo 33**, al **comma 1**, capoverso 495-*bis*, con norma da verificare anche sul piano della formulazione del testo, prevede che, per l'anno 2017, gli spazi finanziari per investimenti in favore delle regioni siano ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della tabella allegata al testo, la quale "può essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017" (*recte*: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), attribuendo così ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'[articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988](#), che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura.

Come già accennato, all'**articolo 61**, il comma 20, nel disporre che "Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro", incide legislativamente su atti di natura negoziale.

#### *Efficacia temporale*

All'**articolo 53**, **commi 1 e 2**, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se si intenda dettare una norma di interpretazione autentica, che andrebbe nel caso formulata in base a quanto prescritto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi. Quest'ultima prescrive che l'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell'articolo. "Deve risultare comunque chiaro – continua la circolare – se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo".

#### *Coordinamento interno del testo*

All'**articolo 48**, il **comma 11** dispone l'applicazione di una sanzione pecuniaria per la violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10, erroneamente richiamati come commi 1 e 2.